

Allegato "S" del N. 13.274/6.188 di rep.



SOL

Statuto Sociale



**Approvato dall'Assemblea straordinaria
del 14 maggio 2025**

SOL S.p.A.

Sede in Via Borgazzi 27 - Monza
Capitale sociale Euro 47.164.000 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano -
Monza - Brianza - Lodi 04127270157
R.E.A. MB n. 991655

STATUTO SOCIALE
SOL S.P.A.
CAPO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita, con sede in Monza, la società:
"SOL S.P.A."

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede all'estero deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Art. 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) la produzione, la distribuzione, la vendita ed il commercio dei gas tecnici, dei gas medicinali, dei gas dispositivi medici, dei gas additivi alimentari, dei gas puri e di altri gas e miscele in genere, dei servizi ad essi collegati, nonché dei prodotti, sottoprodotti, materiali, dispositivi medici ed apparecchiature inerenti agli stessi; la progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione, gestione, assistenza e commercializzazione di impianti relativi alla produzione, alla distribuzione ed al contenimento dei gas di cui sopra, ivi compresa la progettazione, realizzazione ed installazione, manutenzione, gestione ed assistenza degli impianti necessari al funzionamento di detti impianti; l'effettuazione di autotrasporti di merci anche per conto terzi;
- b) l'assunzione di partecipazioni, la loro gestione ed eventuale dismissione; il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, il tutto con riguardo alle sole partecipate medesime, e quindi non nei confronti del pubblico, ma a fine di stabile investimento.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

Con riferimento agli ambiti di operatività di cui al primo comma, lettera a), la Società potrà svolgere – se del caso anche attraverso la partecipazione a società, consorzi, associazioni e/o raggruppamenti temporanei di impresa, joint venture ed altre forme associative – qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il perseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e dichiaratamente non esaustivo:

- qualsiasi attività di formazione relativa all'utilizzo dei propri gas e/o degli impianti comunque connessi;
- progettazione, gestione, realizzazione, installazione, commercializzazione e manutenzione di impianti di condizionamento, elettrici, sanitari e di dispositivi medici anche di proprietà di terzi;
- il compimento di attività connesse alla raccolta, analisi, lavorazione, manipolazione, stoccaggio, distribuzione, conservazione e crioconservazione di materiale biologico, quali: la progettazione, la realizzazione e/o la gestione di centri destinati a tali attività, la movimentazione dei campioni e la ricerca scientifica e tecnologica in tali settori;
- il compimento di attività connesse al controllo e monitoraggio ambientale;
- la progettazione ed effettuazione di servizi di sanificazione e sterilizzazione in ambito sanitario ed industriale;
- la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di

energia elettrica, gas, vapore, acqua ed aria, anche con la realizzazione e la gestione delle infrastrutture e degli impianti necessari a detto scopo, se ed in quanto si tratti di attività strumentale all'esercizio degli impianti della Società, e/o di società controllate e/o di terzi clienti della Società, sia in Italia che all'estero, e/o quale completamento dei servizi offerti alla clientela;

- il compimento di attività di consulenza specialistica sulle materie sopra indicate.

La Società potrà inoltre compiere, se ed in quanto ritenute dall'organo amministrativo strumentali per il raggiungimento dell'oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, nonché rilasciare fidejussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle per obbligazioni e debiti di terzi.

Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, l'esercizio di attività riservate a particolari categorie professionali, l'esercizio di attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385.

Art. 3 - Durata

La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga od anticipato scioglimento, da deliberarsi dall'Assemblea.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 4 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 47.164.000.- (quarantasettemilionicentosesantaquattromila) ed è suddiviso in numero 90.700.000.- (novantamilionisettecentomila) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ..

La Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 5 - Azioni

Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e, fatte salve eventuali limitazioni previste in sede di emissione, dà diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. In tale ambito le azioni di risparmio, di cui venisse deliberata l'emissione, hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dallo Statuto.



L'Assemblea straordinaria può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 6 – Finanziamenti soci, obbligazioni e altri strumenti finanziari

La Società potrà richiedere ai soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto della normativa stabilita dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e successive modifiche.

La Società potrà inoltre emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

CAPO III

ASSEMBLEA

Art. 7 – Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché le previsioni del quarto comma dell'art. 2366 cod. civ., l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche fuori dalla sede sociale, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie e sussistano i presupposti richiesti dall'art. 2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. La richiesta dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la elencazione dettagliata dei Soci richiedenti, allegando idonea documentazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini di legge.

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezio-

ne del sito internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ove previsto o consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono anche avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al quale, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Si applicano in tal caso le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti che regolano lo svolgimento dell'Assemblea con suddette modalità.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del precedente comma, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, anche o unicamente, in teleconferenza o videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non è consentita l'espressione del voto per corrispondenza e/o in via elettronica.

Art. 8 - Costituzione dell'Assemblea, oggetto e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori, eleggendo tra gli stessi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in seno ad esso, un Vice Presidente; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme di cui al successivo art.17; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto contabile incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; approva e modifica il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.



Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

Le Assemblee straordinarie in terza convocazione si costituiscono con la presenza di un numero di soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, e deliberano validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Art. 9 – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea – che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto anch'esso a maggioranza dei presenti – esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ. e assicura l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in conformità al Regolamento dell'Assemblea.

Il verbale delle deliberazioni assembleari è redatto secondo quanto previsto dalla legge.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri, secondo determinazione dell'Assemblea, la quale fra di essi nomina il Presidente e il Vice-Presidente con le modalità di cui al presente articolo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi, con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza almeno del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare una lista i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea che delibera sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò

sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di comprovare l'identità dei Soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i Soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia della apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato; la certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione.

Tutte le liste devono contenere almeno un candidato, ovvero due se la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da un numero di candidati amministratori appartenenti al genere meno rappresentato (come eventualmente arrotondato) conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) dai curricula professionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente e dal presente Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalla dichiarazione da parte dei singoli candidati, sotto la propria responsabilità, circa il loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

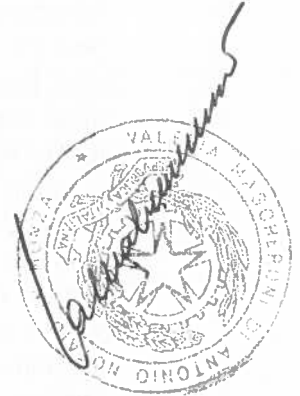
In aggiunta a quanto previsto dal comma che precede, le liste presentate da Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono essere corredate dalla dichiarazione dei Soci che le presentano attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche per interposta persona o società fiduciarie. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione del divieto di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue (e fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in merito all'equilibrio tra generi e alla presenza almeno del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza):

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto l'Amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);
- b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha



ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Al candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre al candidato indicato per secondo nella medesima lista spetta la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, eleggendo i candidati in base all'ordine in cui gli stessi sono collocati nelle liste, il Consiglio di Amministrazione si trovasse ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, si proclamano eletti tanti candidati del genere mancante quanti ne occorrono secondo la normativa pro tempore vigente, con le regole seguenti:

a) le persone del genere mancante si individuano (nell'ordine progressivo in cui sono elencate) tra i candidati non eletti della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, ed esse sono elette in luogo dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, della medesima lista elencati per ultimi (iniziando dall'ultimo degli eletti e risalendo, ove occorra, al candidato elencato in precedenza, e così via) tra coloro che avrebbero conseguito l'elezione se non vi fosse stata la necessità di integrare il genere mancante;

b) qualora la procedura di cui alla precedente lettera a) non assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa pro tempore vigente in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la nomina dei soggetti in possesso dei citati requisiti avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'applicazione, *mutatis mutandi*, dei procedimenti sopra previsti al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle quote di genere prescritte dalla normativa pro tempore vigente e la presenza del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Il candidato indicato al primo posto dell'unica lista presentata risulta eletto Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il candidato indicato al secondo posto della lista risulta eletto Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge senza vincolo di lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza; l'Assemblea provvede ad eleggere in seno ad esso il Presidente ed il Vice Presidente.

Non possono in alcun caso essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dalla carica, soggetti membri degli organi di amministrazione e controllo o dipendenti di società italiane o estere concorrenti della Società (diverse dalle società controllate dalla Società).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, e (ii) la proporzione tra generi prevista dalla disciplina pro tempore vigente.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi causa venga a cessare più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 11 – Cariche Sociali

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, nominare uno o più Amministratori Delegati, con poteri disgiunti o congiunti, stabilendo i limiti della delega. La carica di Presidente e di Vice Presidente non è incompatibile con quella di amministratore delegato. Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli consiglieri incarichi speciali.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento.

Gli organi delegati sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto"). Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della vigente normativa di legge.

Il Dirigente Preposto dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche, aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare *pro-tempore* vigente ("Dirigente di Sostenibilità").



Il Consiglio conferisce al Dirigente di Sostenibilità adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della vigente normativa di legge.

Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di diploma di laurea aventi specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Art. 12 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Fermi i poteri riservati dalla legge ai membri degli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede sociale o altrove, dal Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente – ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno e, ordinariamente, ogni tre mesi; la convocazione avviene mediante lettera raccomandata o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione; in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

In deroga a quanto precede, le riunioni possono anche essere tenute in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente e/o il Vice-Presidente, riferisce al Collegio Sindacale sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, ivi comprese le operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; peraltro, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto con nota del Presidente e/o del Vice-Presidente al Collegio Sindacale in persona del suo Presidente.

Ciascun consigliere provvede ad informare gli altri componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci in ordine ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, conformandosi a quanto prescritto dall'art. 2391 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 13 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi deliberare tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., nonché, in conformità a quanto previsto al precedente art. 1, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative. Si applica in ogni caso l'art. 2436 cod. civ..

Art. 15 – Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta, congiuntamente, al Presidente e al Vice-Presidente, con facoltà degli stessi di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il potere di rappresentanza spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle attribuzioni loro conferite, nonché ai soggetti indicati all'ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 16 – Compenso degli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, determinato dall'Assemblea, sotto forma di retribuzione in forma fissa e/o di partecipazione agli utili e/o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni della Società di futura emissione. E' fatto salvo il disposto del terzo comma dell'art. 2389 cod. civ. per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, la quale potrà essere determinata in una delle forme sopradette, anche in mancanza di delibera che stabilisca il compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1° comma dell'art. 2389 cod. civ..

L'Assemblea potrà altresì determinare, in una delle forme di cui al comma che precede, il compenso globale spettante al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, con facoltà del Consiglio di ripartirlo al suo interno, secondo quote che dovranno essere differenziate in relazione agli incarichi speciali ricoperti dai singoli Amministratori in seno al Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

CAPO V

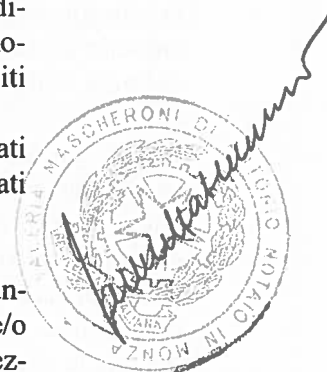
ORGANI DI CONTROLLO

Art. 17 - Sindaci

L'Assemblea elegge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società oltre i limiti previsti dalla normativa di legge o regolamentare vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati fino a cinque candidati elencati mediante un numero progressivo e comunque almeno un candidato alla carica di Sindaco Ef-



fettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono contenere in entrambe le sezioni (sia quella riferita ai candidati sindaci effettivi, sia quella riferita ai candidati sindaci supplenti) un numero di candidati sindaci appartenenti al genere meno rappresentato (come eventualmente arrotondato) conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea che delibera sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui entro il predetto termine non sia stata depositata alcuna lista, oppure ne sia stata depositata una sola (ovvero siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a Soci collegati tra loro ai sensi della normativa vigente), la Società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari applicabili; nel qual caso possono essere depositate liste sino al termine stabilito dalla normativa in vigore. In quest'ultimo caso la soglia di partecipazione sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Al fine di comprovare l'identità dei Soci nonché la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, i Soci devono produrre sotto la propria responsabilità copia della apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente da un intermediario abilitato; la certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione.

Tutte le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- dai curricula professionali dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento per i membri del Collegio Sindacale.

In aggiunta a quanto previsto dal comma che precede, le liste presentate da Soci diversi dai Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono essere corredate dalla dichiarazione dei Soci che le presentano attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche per interposta persona o società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candida-

to può essere iscritto in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione del divieto di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

In caso di presentazione di due o più liste, all'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue (e fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in merito all'equilibrio tra generi):

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa, sono tratti due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;

b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco Effettivo – cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale - ed un Sindaco Supplente;

c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti alla carica di Sindaco Effettivo - cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale - e di Sindaco Supplente i primi candidati della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Ai fini della nomina dei Sindaci di minoranza, non si terrà conto delle liste di minoranza che siano state votate da un Socio collegato ad altro Socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, qualora il suo voto sia stato determinante per l'elezione del Sindaco.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista di candidati, i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di Sindaci Effettivi e di Sindaci Supplenti prescritto e rispetti la proporzione tra generi prevista dalla disciplina pro tempore vigente; la Presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

Nel caso in cui dall'unica lista presentata non si possano trarre tutti i Sindaci Effettivi e tutti i Sindaci Supplenti in quanto la lista non contiene un numero di candidati sufficiente, saranno eletti Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti tutti i candidati indicati in tale lista nella misura massima consentita ai fini del rispetto dell'equilibrio tra generi. I restanti Sindaci necessari per la formazione del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze di legge senza vincolo di lista e, comunque, in modo tale che siano rispettate le disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti inerenti l'equilibrio tra generi. La Presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

Nel caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui nessuna lista sia stata validamente presentata, ovvero ancora nel caso in cui i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto della disciplina



pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra fino alla successiva assemblea il primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco cessato.

Alla prima occasione utile, l'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o dei Sindaci Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. nel modo seguente:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci tratti dalla lista di maggioranza ovvero tratti dall'unica lista presentata ovvero nominati a maggioranza nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, la nomina del Sindaco o dei Sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;
- qualora, invece occorra sostituire i Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea provvederà alla sostituzione, con voto a maggioranza:

- a) scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato, sotto la propria responsabilità, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, o, nel caso in cui non vi sia alcun candidato in tale lista,

- b) scegliendo tra i candidati collocati nelle eventuali altre liste di minoranza che abbiano ottenuto almeno un voto e che abbiano confermato, sotto la propria responsabilità, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista, fermo restando sempre il rispetto della proporzione tra generi prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Il Collegio Sindacale si riunisce ai sensi dell'art. 2404 cod. civ.. Le riunioni possono anche essere tenute in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annua deliberata dall'Assemblea Ordinaria, anche il rimborso di ogni onere o spesa sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un soggetto scelto dall'assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Il Collegio Sindacale e il soggetto cui è demandata l'attività di revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

CAPO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 19 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 – Destinazione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 2433-bis cod. civ., la distribuzione di acconti sul dividendo, nei limiti consentiti dalla predetta disposizione normativa.

CAPO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 21 – Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

L'organo amministrativo cessa dalla carica alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del o dei liquidatori ed effettua senza indugio le consegne previste dall'ultimo comma dell'art. 2487-bis cod. civ..

CAPO VIII

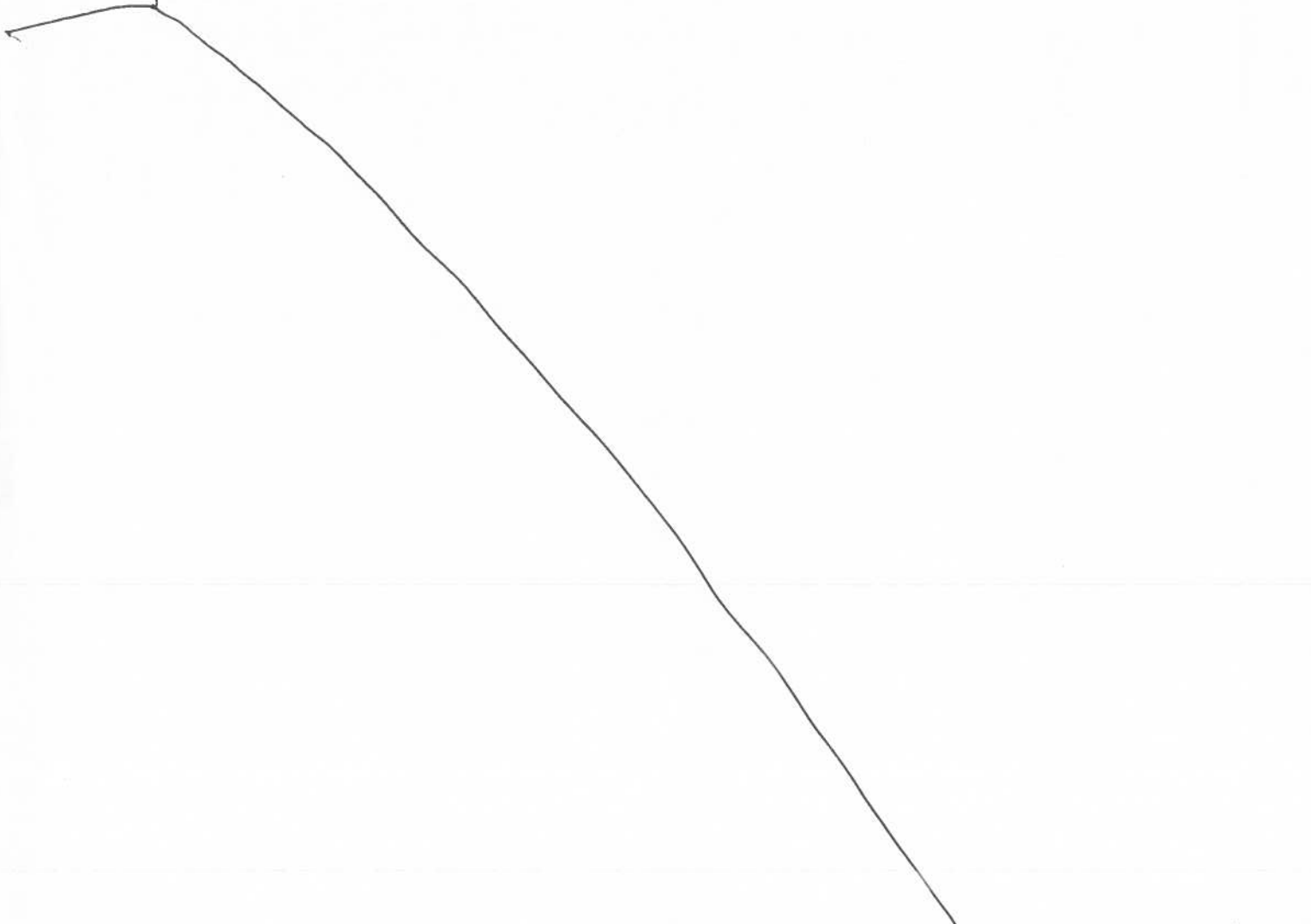
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

Statuto approvato addì 14 maggio 2025.

F.to: Valeria Mascheroni notaio



Copia fotostatica in 28 (VENTOTTO) fogli conforme all'originale
in più fogli firmati e suoi allegati "A", "N" e "S" nei miei atti.
In carta libera per gli usi consentiti.

Monza, addì 26 MAGGIO 2025.

Valmelle Marcellino

